STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI TRIESTE, ODV"

Art. 1 (Denominazione, Sede e durata).

Il 24 gennaio 1964 si è costituita l'Associazione Donatori di Sangue di Trieste presso lo Studio del Notaio Giovanni Tomasi, sito al nº 6 di Piazza S. Antonio nuovo, previa autorizzazione del Commissario generale del Governo per il Territorio Libero di Trieste con il compito di associare e seguire Cittadini donatori. Ora, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nº 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore), si costituisce l'Associazione avente la seguente denominazione "Associazione Donatori di Sangue di Trieste, ODV, ETS", da ora in avanti denominata "Associazione" oppure con l'acronimo A.D.S., con Sede legale nel Comune di Trieste in Via Jacopo Cavalli 2/a, CAP 34129, con durata illimitata.

L'eventuale cambio di Sede non comporterà variazione dello Statuto, sarà deciso e deliberato dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) dopo attenta valutazione, documentato ampiamente nel verbale della riunione in cui si è deciso detto cambio e di ciò sarà informata l'Assemblea dei Soci.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività).

L'associazione, A.D.S., è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro mentre persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la donazione volontaria, libera, anonima e non ricompensata in modo alcuno del dono di sangue totale e/o di plasma e/o di piastrine da parte dei propri iscritti che abbiano superato il 18° (diciottesimo) anno di età, maggiorenni, quindi, che donano in favore di tutti gli ammalati. Il tutto secondo l'attività di interesse generale segnata con la lettera (b), cioè "interventi e prestazioni sanitarie", di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione A.D.S. – ODV – ETS può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività attinenti diverse da quelle di cui all'Art. 5 lett. b) del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, ma che comunque sono strettamente legate alla promozione ed alla diffusione capillare dell'idea del dono del sangue e del plasma a favore di Persone di ogni genere e di ogni strato sociale, di ogni etnia, di ogni fede religiosa e politica.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati).

Il numero degli associati è illimitato. Possono chiedere di aderire all'ADS tutti i cittadini maggiorenni, che possono dimostrare di aver donato almeno una volta sangue totale e/o plasma e/o piastrine in modo volontario, non coercito quindi, anonimo e di non aver ottenuto rimborso di alcun genere per l'atto donatorio effettuato. Vengono contemplati anche Soci sostenitori, non donatori, che vengono iscritti nel Libro dei Soci volontari sostenitori non donatori.

Chi intende essere associato dovrà presentare all'Organo competente di amministrazione una domanda scritta con all'interno

- l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale, nonché dei recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica e, se possibile, l'occupazione la vorativa;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti ed anche di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale che sono state svolte e che si svolgeranno.

L'accettazione di ammissione impone l'iscrizione dell'ammesso nel libro degli associati e la delibera di ammissione, che dovrebbe essere inviata al richiedente dopo l'accettazione della sua richiesta; essa può essere vicariata dall'invio all'ammesso della tessera sociale dell'A.D.S. che la segreteria invia al domicilio del richiedente dopo l'accettazione della domanda di iscrizione. Qualora la domanda di "ammissione – iscrizione" non venga accolta, l'interessato ha tempo 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto per chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, i cui Componenti dovranno pronunciarsi emettendo il Proprio parere per iscritto e comunicarlo sia all'Organo di amministrazione sia al richiedente l'ammissione; l'Organo di amministrazione dovrà

riferire il tutto all'Assemblea ordinaria annuale che potrà discuterne e votare a maggioranza semplice. Dopo ampia discussione e con il coinvolgimento dei Componenti l'Organo di amministrazione verrà presa e votata una decisione definitiva che dovrà essere accettata dall'interessato.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, che introducano perciò criteri di ammissione strumentalmente limitativi nei diritti od a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli Associati).

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli Stessi, qualora siano nella condizione di farlo:
- informarsi sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione assunte dietro mandato scritto o verbale di Componente/i l'Organo di amministrazione o del Suo, il Presidente, cioè; per ottenere il rimborso potranno essere presentati scontrini e/o fatture di pagamento effettuato che il volontario ha anticipato a nome e per conto dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci, sia consuntivo che preventivo, e consultare i libri associativi dopo richiesta fatta all'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo).

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività donatoria, quindi verso gli altri Cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, anche indiretto, presentandosi al Centro prelievi fisso del Dipartimento di Medicina trasfusionale dell'Ospedale Maggiore o di altri Dipartimenti trasfusionali della Regione F.V.G. oppure nei Centri mobili di prelievo per donare sangue totale o plasma o piastrine sempre nel rispetto delle proprie possi bilità fisiche secondo la Legge n° 219 del 21 Ottobre 2005;
- rispettare le indicazioni dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) in carica;
- non portare nocumento né con atti né con parole all'Associazione in cui è iscritto.

Art. 5 (Perdita della qualifica di Associato).

Si perde la qualifica di Associato per morte, per recesso personale o per esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali all'Associazione, danni documentati e/o documentabili, conosciuti da Soci o Cittadini che presentano quanto in loro possesso denunciando i fatti all'Organo di amministrazione dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri che delibereranno in merito e comunicheranno il proprio giudizio all'Organo di amministrazione ed al Socio interessato. L'Organo di amministrazione riferirà ai Convenuti all'Assemblea ordinaria annuale.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, per cui il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare il proprio volere per iscritto all'Organo di amministrazione.

Art. 6 (Organi).

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria annuale degli Associati;
- b) l'Organo di amministrazione, o Consiglio direttivo, composto da sette o nove Membri eletti tutti tra gli Associati, e l'eventuale Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo o Collegio dei Probiviri, composto da tre Membri eletti tra i Soci;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Revisore legale dei Conti;

g) il Comitato elettorale, composto da cinque Componenti tutti Soci.

Gli Organi (b), (c), (d), (e) ed (f) hanno la durata di cinque anni.

È prevista la carica di Presidente onorario che viene indicato dall'Organo di amministrazione in carica. La nomina viene poi ratificata dalla prima Assemblea successiva all'indicazione e rimane in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o dell'Organo di amministrazione.

Art. 7 (l'Assemblea).

Nell'Assemblea annuale ordinaria hanno diritto al voto tutti i Soci che sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea annuale ordinaria da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può quindi rappresentare due Soci al massimo, per cui può presentare una delega scritta alla segreteria dell'Assemblea annuale ordinaria oltre alla propria tessera sociale. Comunque vengono applicati i commi 4 e 5 dell'Art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. L'Assemblea annuale ordinaria verrà convocata a mezzo stampa, quindi si procederà alla convocazione dietro opportuna pubblicazione sul quotidiano più letto nell'ex Provincia di Trieste, fatta esclusivamente a ricordo dell'evento agli Associati perché avverrà sempre l'ultimo venerdì del mese di gennaio dell'anno successivo cui l'Assemblea si riferisce. La Sede sarà da definire anno per anno, verrà scritta e riportata nel "ricordo" divulgato a mezzo stampa e si celebrerà in prima od in seconda convocazione a seconda se verrà raggiunto o meno il quorum per la prima, ad ore da stabilire anno per anno, ma sempre nell'ultimo venerdì di gennaio. Si dà corso all'Assemblea annuale ordinaria per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio annuale relativo all'anno cui fa riferimento la convocazione, quindi l'anno trascorso, e per procedere all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, cioè nell'anno in cui l'Assemblea ha svolgimento. Un'Assemblea straordinaria può venire convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa l'opportunità, oppure quando almeno un decimo degli Associati ha fatto richiesta motivata e che l'hanno fatta pervenire all'Organo di controllo e al Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea annuale ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) può discutere sull'operato dei Componenti gli Organi associativi (quello di amministrazione, ovvero del Consiglio direttivo, quello di controllo, ovvero dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci che controllano i Bilanci e la veridicità dei documenti amministrativi) producendo documenti atti a dar valore alle motivazioni per giusta causa che, oltre che essere documentate dovranno essere inoppugnabili, saranno depositate e debitamente vagliate dai Convenuti nell'Assemblea stessa. Qualora il vaglio dei documenti legati alle motivazioni addotte per la messa in discussione dell'operato di Soci eletti in Organi associativi si debba prolungare oltre la giornata in cui è iniziata, verrà convenuta altra data per il prosieguo delle valutazioni;
- b) approva il Bilancio di esercizio, cioè il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo per l'anno successivo. Poiché l'unico obiettivo per l'A.D.S. è quello di reperire nuovi donatori e far sì che i Cittadini che già lo sono continuino ad esserlo, a donare, quindi, tutte le risorse che a fine anno rimangono dall'anno precedente, assieme alle entrate che possono essere preventivate, dovranno essere destinate all'attività di quanto detto sopra. Detratte tutte le spese di gestione e poiché il nostro Territorio è in quasi costante carenza di sangue (cioè di donazioni) le possibilità di utilizzo dei fondi presunti non potranno essere destinati preventivamente in modo certo e ben finalizzato a qualche attività specifica, causa la costante emergenza "sangue". Le voci di spesa gestionale delle sedi saranno legate a elettricità, amministrazione condominiale, spese comunali, regionali e statali, paghe e contributi dei dipendenti e tutte le altre incombenze amministrative; tutte le risorse residue, nessuna esclusa, saranno convogliate esclusivamente e totalmente verso attività, di ogni genere, forma e tipo, alla diffusione ed alla promozione del dono del sangue e del plasma.
- c) prende visione dell'attività dei Componenti gli Organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) prende visione dell'esclusione degli Associati;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex Art. 21 c 2 del Codice

civile);

- f) segue i lavori assembleari;
- g) delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o con delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o con delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci gli Amministratori non hanno diritto di voto. Per quanto concerne le responsabilità degli Amministratori, qualora l'attività di uno o di più di essi sia in discussione, deve essere prevista la possibilità di difesa a tutto campo dell'/degli interessato/i e l'Assemblea si pronuncerà in merito alla possibilità che abbia/no la possibilità di votare nel contesto della deliberazione. Comunque ognuno deve sempre tener in debito conto che i Componenti gli Organi dell'Associazione sono eletti in seno ad Elezioni sociali e non sono eletti nella e dall'Assemblea.

Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea in prima, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero di Associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati riuniti in Assemblea straordinaria e le regole per la validità dell'Assemblea saranno sempre le stesse per la prima e la seconda convocazione.

Art. 8 (Organo di amministrazione o Consiglio direttivo).

L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo tiene conto degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea annuale ordinaria che si tiene una volta l'anno l'ultimo venerdì di gennaio; rimane in carica per cinque anni e viene votato con votazione segreta nelle Elezioni sociali che si tengono ogni cinque anni in tre giorni consecutivi nel mese di dicembre dell'anno di scadenza della tornata elettorale; non viene, quindi, eletto dall'Assemblea. Essa ne viene informata.

È composto da sette Componenti scelti tra i Soci regolarmente iscritti all'Associazione però il suo numero può anche aumentare fino a nove qualora l'Organo di amministrazione ne ravvisi la necessità. L'Organo di amministrazione in carica (il Consiglio direttivo) in occasione della nomina del Comitato elettorale delibererà il numero di componenti di cui dovrà essere composto l'Organo di amministrazione che verrà eletto nelle elezioni sociali che si celebreranno nel dicembre imminente e lo comunicherà in maniera ufficiale al Comitato elettorale che verbalizzerà il tutto. È prevista una lista di Soci che si propongono per condurre e governare l'Associazione. Gli Elettori potranno dare il proprio voto al massimo nel numero di Soci eleggibili che sono iscritti nella lista predisposta dall'Organo di amministrazione in carica (il Consiglio direttivo). I Soci da eleggere saranno raggruppati in ordine alfabetico. I Soci che si presenteranno per votare potranno votare i Soci di loro gradimento scegliendoli tra gli Associati iscritti nella lista presentata. Qualora ci sia il decesso od il recesso di uno o più Componenti dell'Organo di amministrazione, detto Consesso può decidere di rimanere in attività fino a fine mandato con un numero di cinque Componenti senza che subentrino nuovi Soci che fanno parte del gruppo dei non eletti; dopodiché nell'occasione di un successivo decesso o recesso subentrerà il primo dei Soci non eletti e via di seguito.

I Soci eletti a far parte di quest'Organo dell'Associazione prestano la loro opera a titolo gratuito, comunque è previsto rimborso spese per : costo di biglietti di viaggio con mezzi pubblici, costo per aerei, se necessario causa la lontananza dei Siti da raggiungere per adempimenti per l'A.D.S., per rimborso di chilometri effettuati con proprio mezzo (tutti i dati dei mezzi usati dai Componenti l'Organo di amministrazione e dai Collaboratori autorizzati all'uso di mezzi propri sono elencati in un documento che è allegato al verbale delle riunioni dell'Organo di amministrazione di Gennaio o di Febbraio di ogni anno, rimborsi per vitto, pernottamenti ed ogni altro tipo di spesa economica sostenuta nell'espletamento degli affari riguardanti l'A.D.S.. Se nell'interesse dell'A.D.S. ad un Socio venga

richiesto di assentarsi dalla propria attività la vorativa perché la sua presenza risulta insostitui bile per l'A D.S., e da ciò ne consegue una perdita economica, verrà rifuso della somma pari al danno eventuale che egli documenterà con semplice attestazione firmata.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) tutto quanto non sia Legge o contemplato dallo Statuto di pertinenza dell'Assemblea annuale ordinaria o di altri Organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'Organo:

- valutare e fare in modo di attuare quanto indicato nelle deliberazioni dell'Assemblea annuale ordinaria
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea ed aggiungere nuove sulla scorta di esperienze pregresse o di opportunità che si presentano nell'anno solare
- predisporre e scrivere il Bilancio consuntivo di esercizio e predisporre tutti gli elementi utili per scrivere il Bilancio preventivo più realistico possibile da proporre all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione degli Associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti a tutte le attività associative rispettando le previsioni di entrate
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da sette, che possono essere portati ad un massimo di nove Componenti, in caso di necessità ravvisata dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), tutti regolarmente iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione. Essi vengono eletti ogni cinque anni nelle Elezioni sociali indette nel mese di dicembre dell'anno di scadenza del mandato. I Soci eletti sono rieleggibili.

Tutti gli eletti negli Organi dell'Associazione devono essere scelti tra i Donatori associati. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza di applica l'Art. 2382 del Codice civile.

L'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) è validamente costituito e funzionante quando è presente la maggioranza dei Componenti e le sue deliberazioni dovrebbero essere prese all'una nimità, ma possono anche essere assunte a maggioranza dei presenti.

Gli Amministratori e tutti i Componenti gli Organi dell'Associazione, entro trenta giorni dalla nomina o dalla notizia della stessa, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma n° 6 (sei) dell'art. 26 (ventisei) del Codice del Terzo Settore, e gli incarichi attribuiti ai singoli Consiglieri.

Il potere di rappresentanza è generale. L'Organo di amministrazione si può riunire anche una sola volta il mese in seduta plenaria, ma saranno valide anche le riunioni virtuali che verranno indette servendosi dei mezzi tecnici di cui si è in possesso e che permettono da un lato di tenersi in contatto continuo con cellulari e con servizi ad essi collegati ed anche con mezzi forniti da video camere, ciò per rendere più semplice il riunirsi, far perdere meno tempo possibile ai Componenti e rendere meno difficoltoso il riunirsi date le diverse ubicazioni dei vari Componenti. Tutti questi strumenti possono ovviare alle riunioni effettuate in locali comuni che prevedano in loco la presenza fisica dei Componenti.

Art. 9 (Il Presidente).

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto all'interno dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), tra i suoi Componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica cinque anni e cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravissimi motivi, dopo decisione presa all'interno dell'Organo di amministrazione o per volontà dell'Assemblea che decide a maggioranza dei presenti di inviare al Collegio dei Probiviri istanza di sentire il Presidente, ciò per motivi

gravissimi, chiaramente dimostrabili, evidenti e inoppugnabili. A fronte del suddetto provvedimento l'Assemblea decide di prendere accordi con l'Organo di amministrazione in carica per approfondire il caso, dirimerlo ed addivenire a delle conclusioni prima di indire nuove elezioni sociali. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea quando essa si insedia e presiede l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo). L'Associazione (A.D.S.) dovrà fornire al presidente tutti i sussidi strumentali idonei a far sì che egli possa sentirsi al passo con il tempo che sta vivendo, per metterlo nella condizione di poter risolvere al meglio ogni problema che si presenta e che deve affrontare (cioè un computer idoneo, cellulari molto efficienti e che possano collegarsi con estrema facilità a tutti gli altri Componenti l'Organo di amministrazione, con quelli dei Collaboratori, degli / delle addetti / addette alle segreterie, quindi cellulari dotati di contratti con applicazioni di ultima generazione, le più innovative e più avanzate, Internet compresa, sia per essere usati in modo continuo, sia presenti nella Sede sociale, sia presenti presso il domicilio del presidente, dove dovrà essere funzionante anche un telefono fisso per consentirgli anche un valido accesso Internet.

Il Presidente e/o l'Organo di amministrazione provvede a costituire il Comitato elettorale secondo le scadenze dettate dallo Statuto dell'Associazione entro il mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato elettorale; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle indicazioni degli Organi dell'Associazione e tiene informati i Componenti l'Organo di amministrazione sull'attività compiuta. Poiché il Presidente è un Socio, rappresenta tutta l'Associazione ed è l'espressione di essa, che altro non è se non la sommatoria di tutti i Soci, per cui quando il Presidente affronta problemi legali e/o viene chiamato in giudizio egli si presenta per l'Associazione e qualora debba rispondere in solido, lo fa per l'Associazione tutta, ed è, quindi, l'Associazione che deve far fronte globalmente a tutti gli oneri senza ulteriore coinvolgimento economico del Suo rappresentante legale, perché egli rappresenta l'A.D.S. e porta avanti istanze non personali, ma condivise e decise collegialmente da tutti i Componenti il Consiglio direttivo (l'Organo di amministrazione).

Qualora per i più svariati motivi, il Presidente sia nell'impossibilità di rappresentare l'Associazione, qualsivoglia sia la Sede in cui lui debba farlo, ogni Componente l'Organo di amministrazione potrà essere designato dagli altri Consiglieri ad assumere momentaneamente la carica di Vicepresidente e momentaneamente sostituire il Presidente; detta nomina decadrà alla fine dell'incarico per cui essa è stata attribuita. Quindi non è prevista che la carica di Vicepresidente venga attribuita ad un Componente l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo).

Art. 10 (L'Organo di controllo o Collegio dei Probiviri).

È composto da tre Soci eletti nella tornata elettorale che viene indetta ogni cinque anni per le Elezioni sociali in tre giorni consecutivi del mese di dicembre; vengono scelti dalla lista specifica istituita per detto Organo. I tre Soci rimangono in carica per il mandato elettorale di cinque anni. A detto Organo vengono inoltrate le denunce di fatti censurabili, quando non proprie, verso amministratori dell'Associazione o verso Strutture od Organi dell'Associazione; devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli Associati e la/e denuncia/e deve/ono essere riportata/e nella successiva Assemblea annuale ordinaria a meno che non venga convocata un'Assemblea straordinaria nei termini di quanto stabilito nell'articolo 7 del presente Statuto. Qualora la denuncia sia fatta da almeno un ventesimo degli Associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, del Codice civile. Ogni Socio può far denuncia di fatti censurabili gravi o molto gravi debitamente dimostrati in modo inoppugnabile all'Organo di controllo (Il Collegio dei Probiviri). Qualora la denuncia venga inoltrata da almeno un ventesimo dei Soci l'Organo di controllo deve indagare con sollecitudine sui fatti e presentare le proprie deduzioni all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2408 del Codice civile. Nell'ipotesi che si addivenga a condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2406, deve convocare un'Assemblea straordinaria dei Soci, qualora non ci si trovi nell'imminenza di quella annuale. Esercita compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I Componenti l'Organo di controllo possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari. L'Organo di amministrazione inoltra le proprie valutazioni su Associati ed anche le richieste di espulsione di Soci, come anche le decisioni di inammissibilità di iscrizione all'Associazione di Cittadini che ne facciano richiesta. I Probiviri prenderanno contatti innanzitutto con il Presidente e poi, eventualmente, con tutto l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) per analizzare i fatti nella loro interezza ed addivenire ad una soluzione giusta e reale.

Art. 11 (Il Collegio dei Sindaci – e l'eventuale Revisore Legale dei Conti).

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre Soci che vengono eletti nelle elezioni sociali dalla lista predisposta per detto Organo dell'A.D.S.. Durano in carica cinque anni, fino al rinnovo normale delle cariche sociali.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti, anche non socio, che deve essere iscritto nell'apposito registro.

Detto Revisore legale può essere revocato per giusta causa.

Art. 12 (Delle risorse economiche).

Si possono assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività specifiche. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Le risorse economiche possono derivare da contributi pubblici (Legge 21 ottobre 2005, nº 219) e/o da privati, sotto forma di donazioni, di lasciti testamentari e di rendite patrimoniali. È in vigore una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (Regionale) che, ai sensi della Legge nº 219 del 21 ottobre 2005, versa trimestralmente, circa, un contributo che tiene conto del numero di donazioni effettuate dagli Associati A.D.S. in detto periodo presso i Centri prelievi fissi e/o mobili nella Regione Friuli Venezia Giulia; l'importo del cosiddetto "contributo" viene versato in un conto corrente dell'Associazione.

Art. 13 (Il Patrimonio).

Il patrimonio dell'Associazione, derivante dall'attività prodotta per l'incremento dei donatori ed il mantenimento dei già donatori, quindi dagli introiti derivanti dal contributo del Servizio Sanitario Nazionale (Regionale) ai sensi della Legge Sangue del 21 Ottobre 2005 n° 219 e da eventuali contributi personali per donazioni e lasciti anche ereditari è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento e l'attuazione al meglio delle attività statutarie volte a perseguire i fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, incentrate nella divulgazione e nella diffusione dell'Idea del dono del Sangue, del Plasma, delle Piastrine e dei Leucociti, vuoi in nuovi donatori vuoi per il mantenimento di coloro che già donatori sono. È prevista la raccolta di fondi per il sostentamento delle attività associative tramite eventi ideati in proprio e gestiti sia in proprio sia con il concorso di altre Strutture pubbliche e/o private.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili).

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed a tutti gli altri Componenti gli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 (Bilancio di esercizio ovvero Bilancio consuntivo ed il Bilancio di previsione).

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), come il Bilancio preventivo per l'anno in corso. Essi vengono presentati nell'Assemblea annuale ordinaria che si tiene l'ultimo venerdì di gennaio.

Art. 16 (Libri).

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati donatori, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione. Dato l'attuale numero degli Associati dell'A.D.S. il libro contiene soltanto nome e cognome dei Soci, mentre tutti i dati anagrafici e gli altri riferimenti legati all'attività del Socio ed a tutta la sua realtà donatoria vengono

conservati nel computer dell'Associazione; di tutto ciò che viene eseguito giornalmente deve essere fatto un backup giornaliero affinché non vengano perduti gli aggiornamenti che vengono effettuati di continuo:

- libro dei donatori volontari che svolgono attività di supporto all'Organo di amministrazione in modo saltuario ed occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea annuale ordinaria e delle eventuali Assemblee straordinarie, a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro dei Soci sostenitori non donatori.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta senza la possibilità di fotografare i documenti visionati presso la Sede dell'Associazione dopo aver ottenuto l'autorizzazione data per iscritto dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) vista la richiesta scritta inoltrata dal Socio.

Art. 17 (I Volontari).

I Volontari sono persone fisiche che per libera scelta donano un quantitativo del loro sangue totale, e/o del loro plasma, e/o delle loro piastrine e/o dei loro globuli bianchi ai sensi delle Legge del 21 ottobre 2005, n° 219; sono iscritti all'Associazione ed in questo modo svolgono dette attività in favore della Comunità e del bene comune. Inoltre possono anche mettere a disposizione parte del proprio tempo e le proprie capacità in favore dell'Associazione. Comunque la loro attività donatoria deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, quindi esclusivamente in forma solidaristica e per nulla lucrativa. Detta attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari che sono gli Ammalati che abbisognano di sangue, di plasma e/o dei suoi derivati, e/o di piastrine e/o di globuli bianchi.

Art. 18 (I Lavoratori).

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e/o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 (Convenzioni).

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato del sangue e le pubbliche amministrazioni di all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la Sede dell'Associazione. Attualmente è vigente una Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (Regionale).

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residua).

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico e/od analogo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Associati. Anche in questo caso l'Assemblea seguirà le regole interne per le Assemblea dell'Associazione.

Art. 21 (Rinvio).

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nº 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 (Il Comitato elettorale).

Entro il mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato elettorale l'Organo di amministrazione provvede

a scegliere i cinque Associati che daranno vita al Comitato elettorale. Essi verranno scelti con sorteggio tra i Nominativi inclusi negli elenchi del libro dei volontari iscritti all'Associazione che l'Organo di amministrazione tiene sempre aggiornati. Poiché il numero complessivo dei Soci è di cinque cifre, il sorteggio verrà effettuato sorteggiando cinque numeri che daranno il numero distintivo relativo al Libro dei Soci Donatori per ognuno dei cinque sorteggiati che faranno parte del Comitato elettorale

Art. 23 (Le Sezioni).

Anche se il Territorio dell'ex Provincia di Trieste ha soltanto sei Comuni, comunque è prevista l'esistenza di Sezioni comunali, una Sezione universitaria e Sezioni aziendali. Per poter essere istituita la Sezione dovrà venire proposta da almeno cento Soci per le Sezioni aziendali e per quella universitaria e da almeno duecento Soci per quelle comunali. Ogni Sezione avrà un Consiglio direttivo formato da almeno cinque Soci che eleggeranno un presidente che terrà i rapporti con l'Organo di amministrazione dell'Associazione (il Consiglio direttivo). Il mandato sarà identico a quello dell'Organo di amministrazione e funzionerà come Esso. La proposta di istituzione delle Sezioni dovrà essere inoltrata all'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) che la vaglierà e darà un parere che sarà vincolante sulla possibilità della Sua attuazione.

Art. 24 (II Referendum).

È previsto in caso di scioglimento dell'Associazione. Viene chiesto da almeno millecinquecento Soci che avranno firmato l'atto di richiesta davanti a due Componenti dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) che avranno la funzione di convalidanti. Saranno cinque i Soci sorteggiati fra gli Associati che provvederanno a formulare il questionario che dovrà essere votato per il Referendum e che verrà fatto votare secondo le modalità elettorali dell'Associazione.

Art. 25 (Benemerenze agli Associati Donatori).

Sono state istituite per dimostrare riconoscenza e gratitudine a quei Donatori di Sangue Associati che si sono resi benemeriti per ripetute donazioni di sangue totale, di plasma, di piastrine e di globuli bianchi.

VISTO: IL PRESIDENTE